

DETERMINA DEL DIRETTORE
GENERALE

N. 141 / DG DEL 14 FEB. 2018

Oggetto: "Contratto Prestazione Servizi" tra l'Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona e la Fondazione Ospedale Salesi Onlus - Recepimento

IL DIRETTORE
GENERALE

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quanto di rispettiva competenza;


- D E T E R M I N A -

1. Recepire il "Contratto Prestazione Servizi", allegato al presente atto, quale parte integrale e sostanziale, sottoscritto in data 13 febbraio 2018, tra l'Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti "Umberto I° - Lancisi - Salesi" e la Fondazione Ospedale Salesi Onlus.
2. Dare atto che oggetto del contratto è la prestazione del fornitore (Fondazione Salesi) al committente (Azienda Ospedali Riuniti), a titolo gratuito, finalizzato al miglioramento della qualità dei servizi ed in particolare:
 - supporto sociale e psicologico, anche mediante l'opera di professionisti a tal uopo incaricati dal fornitore, alle famiglie e ai bambini con la finalità di migliorare la loro qualità di vita all'interno dell'Ospedale;
 - sostegno alla formazione del personale e alla ricerca scientifica svolta dal Salesi;
 - organizzazione di eventi per raccolta fondi.
3. Dare atto, altresì, che il contratto di che trattasi, che entra in vigore dalla data di sottoscrizione, ha durata di anni tre e si rinnoverà automaticamente salvo disdetta scritta comunicata delle parti, almeno 6 mesi prima della scadenza.


4. Dare atto, infine, che la presente determina non è soggetta al controllo della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. e diventerà esecutiva dalla data di pubblicazione all'albo pretorio dell'Azienda (art. 28, comma 6, L.R. 26/96 e s.m.i.).
5. Trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

Il Direttore S.O. Affari Generali attesta la regolarità del presente atto e ne certifica la conformità alle disposizioni vigenti.


IL DIRETTORE S.O. AFFARI GENERALI
E CONVENZIONI
(Donatella Amodio)




IL DIRETTORE GENERALE
(Michele Caprossi)



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Antonello Maraldo)



IL DIRETTORE SANITARIO
(Alfredo Cordoni)



**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(S.O. Affari Generali e Convenzioni)**

Considerato che in data 21 luglio 2004 si è costituita la "FONDAZIONE DELL'OSPEDALE G. SALESÌ – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (o.n.l.u.s.)" con sede ad ANCONA, Via Corridoni n. 11, avente la finalità di fornire solidarietà sociale e di svolgere opera di supporto all'attività istituzionale del Presidio "G. Salesi", facente parte dell'Azienda Ospedaliero Universitaria "Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi", di cui all'articolo 17 della Legge Regionale n. 13 del 2003;

Visto lo statuto della Fondazione nel quale è rappresentato che il supporto predetto è rigidamente vincolato ai seguenti ambiti di operatività e le è fatto divieto di svolgere attività diverse ad eccezione di quelle connesse a tali scopi:

- attività di ricerca sulla tematica del bambino spedalizzato con particolare riferimento alle problematiche psicopedagogiche;
- supporto all'impegno del Salesi per migliorare la qualità del soggiorno dei bambini e delle famiglie in ospedale;
- supporto sociale alle donne e ai bambini in condizioni di disagio, anche in collaborazione con altri enti e con le Istituzioni;
- potenziamento delle iniziative finalizzate al benessere psico – fisico della donna degente nonché volte a valorizzare e preservare la dimensione naturale ed umana dell'evento nascita, salvaguardando le componenti psicologiche e sociali della stessa;
- sostegno alla formazione del personale ed alla ricerca scientifica svolta dal Salesi;
- raccolta fondi, per le finalità che precedono, con l'organizzazione in proprio di iniziative orientate a tal fine nonché la commercializzazione di materiale specifico (gadgets, biglietti, auguri, ecc.), intendendosi comunque espressamente escluso l'esercizio di qualsivoglia attività riconducibile a quanto disposto dall'art. 106 del Decreto Legislativo primo settembre 1993 n. 385 "Testo Unico in Materia Bancaria e Creditizia";

Numero	161 / D.C.	Pag.	
Data	14 FEB. 2018		4

- raccolta fondi finalizzata all'adeguamento della struttura ospedaliera alle esigenze del bambino e della donna al momento del parto;
- raccolta fondi finalizzata alla creazione di strutture di deospedalizzazione per la mamma ed il bambino;
- supporto all'attività di cooperazione svolta dal Salesi;
- altre attività, anche commerciali, connesse al perseguimento delle finalità della Fondazione.

Le menzionate attività devono intendersi ricadere nell'ambito dei settori di cui all'articolo 10 lettera a) settori 1, 2, 3, 5 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460;

Preso atto:

- che, per le finalità predette ed al fine del miglioramento della qualità dei servizi, in data 13 febbraio 2018 è stato sottoscritto il "Contratto Prestazione Servizi", allegato al presente atto, quale parte integrale e sostanziale, tra il Presidente della Fondazione (in qualità di Fornitore) e l'Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti "Umberto I° - Lancisi - Salesi" (in qualità di Committente), il cui oggetto del contratto è la prestazione da parte del Fornitore al Committente, a titolo gratuito, dei seguenti servizi:
 - supporto sociale e psicologico, anche mediante l'opera di professionisti a tal uopo incaricati dal fornitore, alle famiglie e ai bambini con la finalità di migliorare la loro qualità di vita all'interno dell'Ospedale;
 - sostegno alla formazione del personale e alla ricerca scientifica svolta dal Salesi;
 - organizzazione di eventi per raccolta fondi;
- che i servizi oggetto del contratto, avranno le tempistiche di realizzazione e i contenuti nei modi e nelle forme concordate di volta in volta e nel rispetto dei principi generali stabiliti dall'ordinamento in materia di beni e servizi; questi ultimi dovranno essere resi seguendo gli standard in materia e secondo quanto è previsto dalla normativa vigente;
- che il contratto di che trattasi, che entra in vigore dalla data di sottoscrizione, ha durata di anni tre e si rinnoverà automaticamente salvo disdetta scritta comunicata delle parti, almeno 6 mesi

prima della scadenza;

Si propone l'adozione di apposita determina finalizzata a:

1. recepire il "Contratto Prestazione Servizi", allegato al presente atto, quale parte integrale e sostanziale, sottoscritto in data 13 febbraio 2018, tra l'Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti "Umberto I° - Lancisi – Salesi" e la Fondazione Ospedale Salesi Onlus;
2. dare atto che oggetto del contratto è la prestazione del fornitore (Fondazione Salesi) al committente (Azienda Ospedali Riuniti) , a titolo gratuito, finalizzato al miglioramento della qualità dei servizi ed in particolare:
 - supporto sociale e psicologico, anche mediante l'opera di professionisti a tal uopo incaricati dal fornitore, alle famiglie e ai bambini con la finalità di migliorare la loro qualità di vita all'interno dell'Ospedale;
 - sostegno alla formazione del personale e alla ricerca scientifica svolta dal Salesi;
 - organizzazione di eventi per raccolta fondi;
3. dare atto, altresì, che il contratto di che trattasi, che entra in vigore dalla data di sottoscrizione, ha durata di anni tre e si rinnoverà automaticamente salvo disdetta scritta comunicata delle parti, almeno 6 mesi prima della scadenza.

L'addetto all'istruttoria
Sig.ra Simona Cecati

Il Responsabile del Procedimento
Direttore della SO Affari Generali e
Convenzioni
Dott.ssa Donatella Amodio

- ALLEGATI -
"Contratto Prestazione Servizi"



CONTRATTO PRESTAZIONE SERVIZI

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona - Umberto I; G.M. Lancisi; G. Salesi domiciliata presso: Via Conca 71 -Torrette- 60100 Ancona, e con partita iva numero: 01464630423 nella persona del Dottor Antonello Maraldo Direttore Amministrativo dell'Azienda Ospedali Riuniti di Ancona in virtù della della DG/401 del 24.06.2016 che ne formalizza la delega in sua sostituzione.

e

La Fondazione Ospedale Salesi Onlus, con sede legale presso: Via Corridoni 11 60123 Ancona ,Codice Fiscale numero: 02211020421,nella persona del Dottor Michele Caporossi Presidente della Fondazione Ospedale Salesi Onlus

PREMESSO CHE:

Il Committente è una Azienda operante nel settore: Servizio Sanitario Nazionale

Il Fornitore è una Fondazione operante nel settore: Attività di solidarietà sociale e di supporto all' attività istituzionale dell' Azienda Ospedaliera Università Ospedali Riuniti di Ancona

Il Committente intende avvalersi dell' organizzazione del fornitore e stipulare il seguente contratto.

Il Committente e il Fornitore riconoscono le rispettive professionalità e ritengono di poter addivenire alla conclusione di un accordo a titolo gratuito che contribuisca al miglioramento della qualità dei servizi.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante ed essenziale del contratto , le parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto del Contratto

Oggetto del presente contratto è la prestazione del fornitore al committente, a titolo gratuito , stante le predette finalità perseguite dalla Fondazione Ospedale Salesi Onlus, riguardo i seguenti servizi:

Supporto sociale e psicologico, anche mediante l'opera di professionisti a tal uopo incaricati dal fornitore, alle famiglie e ai bambini con la finalità di migliorare la loro qualità di vita all' interno dell' Ospedale.

Sostegno alla formazione del personale e alla ricerca scientifica svolta dal Salesi.

Organizzazione di Eventi per raccolta fondi.

I servizi oggetto del contratto, avranno le tempistiche di realizzazione e i contenuti nei modi e nelle forme concordate di volta in volta e nel rispetto dei principi generali stabiliti dall'ordinamento in materia di beni e servizi; quest'ultimi dovranno essere resi seguendo gli standard in materia e secondo quanto è previsto dalla normativa vigente

Art 2 - Modalità esecuzione del servizio

Il Fornitore, nell'esecuzione dei servizi indicati nell'articolo precedente, avrà la facoltà di avvalersi della collaborazione, della consulenza e delle prestazioni di professionisti esterni con cui la medesima ha stipulato o stipulerà contratti di collaborazione e consulenza senza null' altro chiedere al Committente.

Le spese che il Fornitore potrà incontrare nello svolgimento della prestazione, comprese quelle di viaggio, per i compensi al personale eventualmente impiegato, e per qualsiasi altro tipo di attività inerente allo svolgimento del suo incarico, sono a suo completo carico.

Il personale incaricato dal Fornitore per l'esecuzione dei servizi di cui all'art. 1 avrà libero accesso nei reparti ospedalieri dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona - Umberto I; G.M. Lancisi; G. Salesi, compatibilmente con gli orari di servizio della predetta struttura sanitaria e per il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della prestazione che si renderà necessaria al servizio.

Il predetto personale eseguirà la prestazione necessaria per i servizi di cui all'art. 1 in totale autonomia e con organizzazione di mezzi propri, non potrà mai soggiacere a direttive e/o poteri organizzativi dell'Azienda Ospedaliera e potrà interloquire con il personale ospedaliero solo per quanto strettamente necessario alla esecuzione del servizio per il quale è incaricato dal Fornitore.

Art 3 - Decorrenza e termine

Il presente contratto avrà durata di 3 anni che decorreranno dalla firma dello stesso.


Alla fine del suddetto periodo il contratto si rinnoverà automaticamente ,salvo disdetta scritta comunicata da una parte all'altra almeno 6 mesi prima della scadenza.

Come si indicherà in seguito, in caso di inadempimento contrattuale di una delle parti, l'altra avrà la possibilità di recedere il contratto per giustificato motivo immediatamente, comunicandola per iscritto.

Art 4 - Obblighi del fornitore

Il Fornitore si impegna a dare puntuale esecuzione a tutti gli obblighi previsti per le prestazioni oggetto del presente contratto.

Il Fornitore s'impegna inoltre a manlevare il Committente da qualsiasi responsabilità per danni eventualmente cagionati a terzi nel corso dell' esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, ed in particolare a tenerlo indenne da qualsiasi pretesa, richiesta, costo o spesa, conseguenti o comunque connessi all'esecuzione del presente contratto, nonché a sollevarlo, su semplice notificazione della pendenza della lite, a mezzo di apposito intervento in causa da qualsiasi azione giudiziaria che da parte di terzi venisse comunque promossa nei confronti dello stesso Committente.

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a stylized 'M' or similar character, and the second is a more complex, cursive signature.

Il Fornitore è tenuto ad eseguire i servizi affidati a proprio e completo rischio ed onere, sopportandone tutte le spese relative ivi comprese quelle relative alle risorse umane impiegate ed alle attrezzature necessarie per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto.

Art 5 - Variazioni

Tutte le modifiche o le aggiunte ai servizi originariamente pattuiti ed indicati negli articoli precedenti dovranno essere presentate al Fornitore per iscritto indicando chiaramente le variazioni rispetto a quanto previsto in precedenza.

Art 6 - Marchi e proprietà intellettuale

Le parti accordano che il Fornitore, nell'espletamento del suo incarico, potrà utilizzare i marchi, i loghi e gli altri segni distintivi del Committente, utilizzando la diligenza del buon padre di famiglia e sempre attuando con lealtà e buona fede.

Art 7 - Riservatezza

Le parti si obbligano a mantenere riservati i dati e le informazioni, a non divulgarle in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

Tale obbligo concerne altresì le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che il Fornitore sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art 10 - Forza Maggiore

Le Parti non potranno essere considerate responsabili per ritardi o mancata esecuzione di quanto stabilito nel contratto, qualora ciò sia dipeso esclusivamente da eventi al di fuori della sfera di controllo di una delle due Parti, e la Parte non adempiente abbia agito con il massimo impegno per prevenire i suddetti eventi /o risolverne le conseguenze. L'onere di provare che il verificarsi di tali eventi impedisce la tempestiva esecuzione, o l'esecuzione stessa, grava sulla parte inadempiente.

Art 8 - Trattamento dati personali

In seguito al conferimento dell'incarico del presente contratto, le parti verranno a contatto con dati personali necessari per l'esecuzione del presente incarico.

Le Parti, nell'espletamento dei rispettivi compiti, dovranno attenersi agli obblighi di riservatezza e di sicurezza imposti dal d. lgs 196/2003, nonché alle specifiche istruzioni impartite. In particolare le Parti sono tenute a:

Trattare i soli dati necessari per l'espletamento dei propri incarichi;

Non diffondere i dati in cui è venuto in possesso al di fuori dei casi in cui è consentito dalla legge o previsto dalle norme contrattuali.


Curare la necessaria riservatezza dei dati in questione mettendo in atto le cautele idonee ad evitare che terzi non autorizzati possano accedere ai suddetti dati.


Il mancato rispetto da parte del Fornitore e del Committente degli obblighi di cui al presente articolo, comporterà l'obbligo per la parte inadempiente di tenere indenne l'altra nel caso di richieste di risarcimento danni cagionati a terzi.

Art 9 - Clausola finale

Il presente contratto, di cui fanno parte integrante e sostanziale le premesse, abroga e sostituisce ogni accordo, intesa, negoziazione, scritta od orale, intervenuta in precedenza tra le parti e concernente l'oggetto di questo contratto.

Li----- Data **13 FEB. 2018**

Il Committente
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. ...)


Il Fornitore


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La determina n. 141 / DG del 14-2-2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio Informativo dell'Azienda Ospedaliera "Azienda Ospedali Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi" il 15 FEB. 2018 ai sensi dell'art. 32, c. 1, Legge n. 69/2009, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

**COLLEGIO SINDACALE**

La presente determina è stata inviata al Collegio Sindacale con nota n. 11023 del 15 FEB. 2018.

REGIONE MARCHE

La presente determina, soggetta a controllo preventivo ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i., è stata inviata alla Giunta Regionale delle Marche con nota n. _____ del _____ e da questa ricevuta in data _____.

ESECUTIVITA'

La presente determina:

- è stata dichiarata esecutiva ai sensi dell'art. 28, sesto comma, della L.R. n. 26/1996 e s.m.i..
- è stata (approvata/annullata parzialmente/annullata) dalla Giunta Regionale delle Marche con deliberazione n. _____ del _____.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

**CERTIFICATO DI CONFORMITA' ALL'ORIGINALE**

La presente copia composta da n. _____ pagine è conforme all'originale esistente agli atti di questa Azienda Ospedaliera.

Ancona, _____

IL DIRIGENTE RESPONSABILE